

Studio Legale
Avv. Maria Morena Suaria
Via Regina Elena n. 3
71010 S. Paolo di Civitate (Fg)
Tel.: 0882/552564 – Cell.: 3281653164
E-mail.: studiolegalesuaria@yahoo.it

13/03/08
13 MAR 2008
Originale

**Al Signor Presidente della Regione Sicilia
Ricorso straordinario**

La signora DANI Assuntina, nata a Porto Empedocle (AG) il 24 novembre 1948, ivi residente in via delle Acacie n. 12, in qualità di Presidente e di legale rappresentante della "Associazione Empedoclina Protezione Cani Randagi - onlus", avente sede presso il suddetto indirizzo, rappresentata e difesa dall'avv. Morena SUARIA, presso il cui studio in San Paolo di Civitate (FG), via Regina Elena n. 3, elegge domicilio, in virtù della procura in calce al presente atto,

RICORRE CONTRO

Il Comune di Porto Empedocle (AG), nella persona del Sindaco pro – tempore, per l'annullamento, previa sospensione, dell'assegnazione della gara di appalto per l'affidamento del servizio di gestione della struttura comunale adibita a "Rifugio per cani" e "Canile sanitario", ubicata in contrada Fauma a Porto Empedocle (AG) ed in particolare **avverso il provvedimento di esclusione** della stessa Associazione dalla gara del 14 novembre 2007 nonché **avverso il provvedimento di aggiudicazione** di quella ripetuta il 14 dicembre 2007, chiedendone l'annullamento ed il risarcimento del danno in forma specifica, ossia che la gara di appalto del 14.11.2007 e/o quella del 14.12.2007 venga aggiudicata all'Associazione ricorrente successivamente all'annullamento della gara del 14 dicembre 2007, rilevata l'illegittimità dell'intera procedura seguita per aggiudicazione della stessa per eccesso di potere, per travisamento dei fatti, per ingiustizia manifesta, per violazione e per vizi del procedimento e per la violazione dei principi generali del diritto, per i motivi più dettagliatamente di seguito indicati.

I FATTI

- 1) - La città di Porto Empedocle - Settore Lavori Pubblici - *Ufficio Ambiente - Igiene - Sanità - Canile* - ha indetto, con Determina Dirigenziale n. 284 del 12 ottobre 2007, emanata in esecuzione della Delibera della Giunta Municipale n. 197 del precedente giorno 9 ottobre, una gara di appalto, con procedura aperta ai sensi dell'art. 55 D.Lgs 163/06, per la gestione della struttura comunale (custodia, mantenimento e cura degli animali) del "Rifugio per cani", per un totale di 50 cani, sita in contrada Fauma a Porto Empedocle (AG) (all. 1);
- 2) - Il 14 novembre 2007, giorno fissato per la celebrazione della procedura di cui sopra, il Presidente di Gara, rilevato che all'interno della busta presentata dall'**unico partecipante**, la "Associazione Empedoclina Protezione Cani Randagi - onlus", non vi era il documento identificativo del suo legale rappresentante, documento questo peraltro non ricompreso dal bando tra la documentazione da allegare, verbalizzava l'esclusione dalla gara della medesima Associazione nonostante la stessa avesse presentato tutta la documentazione specificatamente richiesta dall'Ente appaltante (all. 2);
- 3) - Nel verbale della gara del 14 dicembre 2007, si afferma testualmente che : "VISTO il verbale di gara del 21 novembre 2007 (dunque redatto ben 7 giorni dopo l'espletamento della gara !!!), con il quale veniva sancito l'annullamento della procedura corrente a causa della difformità della documentazione presentata dall'unica ditta partecipante: la "Associazione Empedoclina Protezione Cani Randagi - onlus", per mancata presentazione di copia del documento di identificazione del rappresentante legale" (all. 3);

Ufficio Unico N.E.P. Palermo Zona
03846 08 A04
Oggi 13/03/2008
DANI ASSUNTI/SUARIA MOREN

4) - Il 20 novembre 2007 (N.B. : giorno precedente a quello della verbalizzazione della 1^ gara di appalto !), con la Determina Dirigenziale n. 348, veniva ridefinita la data di celebrazione della gara, il 14 dicembre 2007, e venivano ripubblicati sia il bando che il capitolato d'appalto; poi, con Determina Dirigenziale n. 363 del 25 novembre successivo, veniva modificato sia il bando che il capitolato nelle parti riguardanti l'importo a base d'asta e la relativa durata dell'affidamento (all. 4);

5) - Il giorno 14 dicembre 2007 si celebrava, quindi, la nuova procedura di gara, a cui partecipavano, oltre alla "Associazione Empedocline Protezione Cani Randagi - onlus", la "CON. VEL. s.n.c." di CONDELLO Rosa e di VELLENTI Rosa, con sede in via Ugo La Malfa n. 5 a Porto Empedocle (AG), ed il "R.T.I." composto dalla ditta l' "Amico del cane" di CARDELLA Salvatore e dalla "VAAR s.r.l.", avente sede in via Teti n. 2 ad Agrigento. Nella circostanza, il Presidente di Gara rilevava che la "Associazione Empedocline Protezione Cani Randagi - onlus", nella dichiarazione compilata secondo l' "Allegato A" al bando di gara, si impegnava a stipulare, ad aggiudicazione avvenuta del servizio, una polizza RCT del valore di almeno 250,00 euro, anziché 250.000,00 come invece richiesto dal documento di gara, e, ritenendo tale errore invalidante, la escludeva dalla gara. Così il Presidente procedeva alla assegnazione dell'appalto alla Ditta "CON. VEL. s.n.c.", perché la loro offerta era economicamente più vantaggiosa per la Amministrazione, come risulta dal relativo verbale di gara (all. 3);

6) - Il "R.T.I. - L'Amico del cane - VAAR", con memoria scritta datata 27 dicembre 2007 e protocollata al n. 16234 del Protocollo Generale del Comune, invitava il Presidente di Gara a riaprire il verbale di assegnazione segnalando una presunta irregolarità commessa dalla ditta concorrente "CON. VEL. s.n.c." riguardante il termine di iscrizione della stessa alla Camera di Commercio di Agrigento ritenuto postumo alla scadenza della celebrazione della procedura e, quindi, non valido per i termini di partecipazione, allegando alla memoria stessa copia della visura camerale in originale della controparte. Il Responsabile dell'Ufficio Sanità del Comune di Porto Empedocle Dr. Sergio RIGUCCIO, preso atto dell'irregolarità segnalata, ritenendo necessario un ulteriore "chiarimento giuridico" in merito alla questione sollevata dal "R.T.I.", proponeva la riapertura del verbale di gara del 14 dicembre 2007 e la sospensione, in regime di "autotutela" ai sensi dell'art. 5 della Legge n. 241 del 7 agosto 1990, dell'aggiudicazione della procedura aperta per l'affidamento del servizio di gestione del canile rifugio comunale (all. 5). Tale proposta, peraltro non datata, veniva approvata con la Determina Dirigenziale n. 2 del 9 gennaio 2008, emanata dal Capo Dipartimento "Lavori Pubblici, Assetto del Territorio e Gestione dei Servizi Esterni" del Comune di Porto Empedocle, ma erroneamente verbalizzata come svolta il 9 gennaio 2007 (?) (all. 5).

MOTIVI DEL GRAVAME

VIOLAZIONE DI LEGGI ED ECCESSO DI POTERE

A parere della ricorrente "Associazione Empedocline Protezione Cani Randagi - onlus", l'Amministrazione Comunale non doveva bandire alcuna gara di appalto per l'affidamento del servizio di gestione della struttura comunale "RIFUGIO PER CANI e "CANILE SANITARIO" di Porto Empedocle (AG) per i seguenti motivi:

1) - Il Ministero della Sanità, con la Circolare n. 5 del 14 maggio 2001 di attuazione della Legge 14 agosto 1991, n. 281, indirizzata anche ai Sindaci dei Comuni Italiani, aveva stabilito che: "L'art. 2, comma 11, e l'art. 4, comma 1, della Legge 281 devono essere intesi nel senso che le convenzioni per la gestione dei canili e dei rifugi devono essere concesse prioritariamente alle associazioni o agli enti aventi finalità di protezione degli animali." (all. 6) e quindi, nel caso in esame, alla "Associazione Empedocline Protezione Cani Randagi - onlus" in quanto unica Associazione aventi tali finalità presente sul territorio empedocchino;

2) - Il Tribunale Amministrativo Regionale della Basilicata, con la sentenza n. 585 del 2001, ha inoltre affermato - in merito all'affidamento di un canile ad un soggetto privato - che "I canili vanno gestiti dalle Associazioni, con deroga motivata ai privati solo se mancano associazioni

operanti sul territorio". Questo non era certamente il caso di Porto Empedocle, dove esiste ed è conosciuta da tutti, in primis dalla stessa Amministrazione Comunale, la "Associazione Empedoclina Protezione Cani Randagi - onlus";

3) - La "Associazione Empedoclina Protezione Cani Randagi - onlus" gestiva già da anni, il canile provvisorio allocato nell'area dell'ex stabilimento di fertilizzanti della "Montedison" di Porto Empedocle (AG) in attesa dell'assegnazione di quello nuovo e definitivo in costruzione, gestione e collaborazione che emerge chiaramente da un notevole numero di documenti, tra i quali si evidenziano:

a) - La Determinazione Sindacale n. 110 del 26 giugno 2002, avente per oggetto "Attività di collaborazione volontaria ed a titolo gratuito per le problematiche inerenti al randagismo", con cui si determinava che la signora DANI Assuntina, notoriamente esperta in problemi di animali di affezione e facente parte di associazione protezionistica e animalista, prestasse la sua opera di collaborazione con il Sindaco per le problematiche inerenti il randagismo canino presente su quel territorio del Comune di Porto Empedocle (all. 7);

b) - La scrittura privata tra il Comune di Porto Empedocle e la "Associazione Empedoclina Protezione Cani Randagi - onlus" di REP. N. 4 del 14 ottobre 2003 per "L'affidamento del servizio di custodia, sterilizzazione, degenza di cani randagi stanziali e non riconducibili a cittadini abitanti nel territorio di Porto Empedocle." (all. 8);

c) - La Determina n. 83 del 10 agosto 2004 del Capo Dipartimento LL. PP. ed Assetto Territoriale del Comune di Porto Empedocle avente per oggetto "Impegno e liquidazione somme per SERVIZI DI CUSTODIA TEMPORANEA di cani randagi stanziali nel territorio di Porto Empedocle tramite convenzione con la "Associazione Empedoclina Protezione Cani Randagi - onlus", con cui erano state già stipulate analoghe convenzioni nel 2003 e nel 2004, per i servizi meglio in oggetto specificati (all. 9);

d) - Richiesta di intervento n. 3646 di prot. del 4 settembre 2006 dell'Ufficio Sanità del Comune di Porto Empedocle (AG), avente per oggetto "Segnalazione cani potenzialmente pericolosi in via Udine, via Lincoln, e via Trieste a Porto Empedocle ed autorizzazione alla cattura", con cui si richiedeva l'intervento di personale dell'Associazione per la loro cattura e sterilizzazione nell'ambito della convenzione in atto tra i due Soggetti e da cui emerge chiaramente che detti cani verranno tenuti nel canile gestito dall'Associazione, cioè quello provvisorio realizzato nell'area dell'ex stabilimento "Montedison" (all. 10);

e) - La scrittura privata tra il Comune di Porto Empedocle e la "Associazione Empedoclina Protezione Cani Randagi - onlus" di giugno 2007 avente per oggetto : Convenzione tra il Comune di Porto Empedocle a l'Associazione Empedoclina Protezione Cani Randagi - onlus per i servizi di sterilizzazione e di degenza sanitaria dei cani non riconducibili a cittadini stanziali nel territorio del Comune di Porto Empedocle" dalla quale emerge che - art. 1 lettera b) e c) - l'Associazione deve assicurare la degenza sanitaria e la custodia temporanea o caottiva dei cani, attività che potranno essere assicurate nella struttura in suo uso, quella cioè dell'area dello ex stabilimento della "Montedison". Giova far notare che detta convenzione, peraltro allegata dall'Associazione alla domanda di partecipazione alla gara d'appalto del 14 dicembre 2007, sarebbe scaduta il 31 dicembre 2007, data posteriore a quella di inizio dell'appalto di cui alla medesima gara del 14 dicembre 2007 (all. 11). I rapporti intercorsi tra il Comune e l'Associazione nel corso degli anni emergono chiaramente e sono ampiamente dimostrati anche da innumerevoli articoli di stampa, pubblicati in merito sui quotidiani nazionali e su quelli locali in tempi non sospetti, quando cioè la presente vicenda non era neppure lontanamente ipotizzabile, in possesso della ricorrente Associazione e di cui si fa riserva di esibizione qualora ciò fosse ritenuto necessario. In virtù di quanto sopra esposto, la "Associazione Empedoclina Protezione Cani Randagi - onlus", avrebbe dovuto continuare la sua opera di gestione del canile cambiando solamente la struttura dove custodire i cani, trasferendoli, cioè, da quella vecchia dell'ex stabilimento della "Montedison" a quella nuova comunale;

4) – Violazione della Legge Regionale 3 luglio 2000, n. 15, che statuisce, al 2° comma dell'art. 1 che : "Agli adempimenti previsti dalla presente legge, provvedono la Regione, le province regionali, i comuni singoli o associati, le aziende sanitarie locali, ognuno nell'ambito delle rispettive competenze, avvalendosi della collaborazione delle associazioni protezionistiche o animaliste" e dove l'art. 14 – 1° comma - "Cattura e custodia dei cani vaganti o randagi" - afferma che : "I comuni singoli o associati, direttamente o in convenzione con enti, privati o associazioni protezionistiche o animaliste iscritte all'Albo regionale provvedono alla cattura dei cani vaganti ... " : attività queste che a Porto Empedocle potevano essere assicurate esclusivamente dall' Associazione ricorrente (all. 9);

5) – Violazione dell'art. 2 del Decreto Presidenziale della Regione Sicilia 12 gennaio 2007, n. 7 – "Regolamento esecutivo dell'art. 4 della legge regionale 3 luglio 2000, n. 15 "Istituzione dell'anagrafe canina e norme per la tutela degli animali d'affezione e prevenzione del randagismo" – che regola le "Convenzioni per la custodia dei cani catturati e per la gestione delle colonie feline" (all. 10);

6) – Violazione del Decreto dell'Assessorato della Sanità della Regione Sicilia datato 13 dicembre 2007, avente per oggetto "Linee guida per il controllo del randagismo e al mantenimento di animali", dove, negli allegati, nel capitolo intitolato "LINEE GUIDA PER IL CONTROLLO DEL RANDAGISMO", al 10° capoverso, viene affermato che : " Le azioni dovranno essere realizzate direttamente dai comuni e dalle associazioni per la protezione degli animali iscritte all'albo regionale delle associazioni" (all. 12).

ILLEGITTIMITA' ED ECCESSO DI POTERE

A) – La "Associazione Empedocline Protezione Cani Randagi - onlus" è stata **ingiustamente ed illegittimamente** esclusa dalla gara del 14 novembre 2007, pur avendo presentato tutta la documentazione prevista e richiesta dal bando di gara (all. 1). Infatti, l'Amministrazione Comunale, nel predetto bando, **non aveva richiesto**, tra la documentazione da allegare (vedasi il punto 11 del bando di gara e l'allegato "A " al medesimo), **il documento di riconoscimento del legale rappresentante**, documento che invece ha poi specificatamente richiesto in occasione della successiva gara nello allegato "A" (all. 4) . L'illegittimità del comportamento tenuto dall'Amministrazione ed il suo eccesso di potere sono dimostrati anche dal fatto che detto documento, se ritenuto così indispensabile, poteva, **anzi DOVEVA**, essere benissimo richiesto in applicazione di quanto previsto al comma 5 del punto 15, alla voce "AVVERTENZE", del medesimo bando, dove si dice : "L'Amministrazione si riserva di richiedere la documentazione a **completo** di quanto dichiarato in sede di offerta e quale condizione pregiudiziale per l'aggiudicazione". L'identità del Presidente di detta Associazione era ad ogni modo ben nota allo stesso Comune, Presidente e Segretario della Gara compresi, perché aveva in corso con esso, dal ~~giugno~~ 2007, una convenzione di pari oggetto! Infatti, la "Associazione Empedocline Protezione Cani Randagi - onlus", da molti anni ormai, è il solo ed unico soggetto che si è mobilitato (con e senza convenzioni, con e senza sovvenzioni) per garantire il benessere dei cani randagi presenti in quel territorio comunale, sopperendo così al disinteresse della stessa Amministrazione, nonostante l'esistenza, in merito, di precise Leggi Nazionali e Regionali che stabiliscono i propri specifici compiti. Il verbale di gara, oltre a riportare che "Il Segretario Verbalizzante" era anche uno dei "Testimoni", non è firmato dall'altro testimone; così è stato letto, confermato e sottoscritto da soli **due** soggetti anziché dai quattro previsti : perché ? Il secondo testimone non era presente? Oppure ~~non~~ **non** ~~condividendo~~ **condividendo** il contenuto del verbale? Quanto in esso riportato non corrispondeva alla realtà? ... ~~domande~~ **domande** queste senza una risposta ma certamente valide per mettere in discussione la validità stessa dell'atto ! (all. 2). In detto documento, inoltre, è stato affermato che : "Il Presidente ... notava che all'interno della busta contenente le dichiarazioni di responsabilità non era supportato ~~l'obbligatorio~~ **l'obbligatorio** documento di identità del rappresentante legale dell'associazione; pertanto, essendo questa omissione vincolante rispetto ai criteri di aggiudicazione, il Presidente decideva di ~~escludere~~ **escludere** la "Associazione Empedocline Protezione Cani Randagi - onlus" dalla gara, e non

essendoci altre ditte partecipanti, rinviava ... ". Da quanto verbalizzato, emergeva "l'obbligatorietà del documento di identità" e che l'omessa sua presenza era "vincolante" rispetto ai criteri di aggiudicazione : non viene però estrinsecato da quali norme e/o disposizioni ciò fosse stato stabilito;

B) - La ditta "L'Amico del Cane" di CARDELLA Calogero **non avrebbe potuto partecipare alla gara** del 14 dicembre 2007 in quanto non era in possesso del requisito richiesto al punto 7 - lettera d) - del bando perché non poteva comprovare di "aver esercitato negli ultimo triennio attività di vendita di attrezzature cinofile, mangimi per animali di affezione, pensione ed addestramento canino" in quanto, come si evince dalla visura prodotta, rilasciata il 28 gennaio 2008, si era iscritta alla Camera di Commercio di Agrigento il 27 aprile 2007, avendo iniziato l'attività di "Commercio al dettaglio di animali vivi d'affezione e prodotti per l'allevamento degli stessi. Tolettatura animali" solamente il precedente 14 aprile 2007 ! (all. 13);

C) - La ditta "CON. VEL s.n.c." **non avrebbe potuto partecipare alla gara** del 14 dicembre 2007 in quanto non era in possesso del requisito richiesto al punto 7 - lettera d) - del bando perché non poteva comprovare di "aver esercitato negli ultimo triennio attività di vendita di attrezzature cinofile, mangimi per animali di affezione, pensione ed addestramento canino" in quanto, come si evince dalla visura prodotta, rilasciata l'8 gennaio 2008 dalla Camera di Commercio di Agrigento, si era costituita con atto del 20 novembre 2007 e che "L'impresa attualmente risulta non svolgere l'attività" ! (all. 14);

D) - La ditta "VAAR s.r.l." di VACCARO Gerlando **non avrebbe potuto partecipare alla gara** del 14 dicembre 2007 in quanto non era in possesso del requisito richiesto al punto 7 - lettera d) - del bando perché non poteva comprovare di "aver esercitato negli ultimo triennio attività di vendita di attrezzature cinofile, mangimi per animali di affezione, pensione ed addestramento canino" in quanto, come si evince dalla visura prodotta, rilasciata il 24 gennaio 2008 dalla Camera di Commercio di Agrigento, si era iscritta il 27 settembre 2004 per svolgere, tra l'altro, l'attività di "Sistemazione di parchi, giardini ed aiuole. Servizi di pulizia. Demolizione di edifici e sistemazione del terreno. Silvicultura. Servizi di vigilanza." ; successivamente, dal 13 novembre 2007, aveva iniziato l'attività di "Impresa di pulizie" (all. 15) , come emerge anche dall'elenco telefonico di Agrigento (all. 16).

VIOLAZIONI DI LEGGE E VIZI DEL PROCEDIMENTO

1) - La lettera prot. n. 7874U datata 18 dicembre 2007, avente per oggetto "Trasmissione Verbale di Gara", con cui il Comune di Porto Empedocle - Dipartimento LL.PP. ed Assetto Territoriale - Ufficio Sanità, a firma del Capo Dipartimento, inviava il verbale della gara del 14 dicembre 2007 a questa Associazione, doveva essere trasmessa, per pronta consegna, con "Trasmissione urgente a mezzo Raccomandata con R.R.", come chiaramente indicato sulla stessa sotto il timbro lineare dell'Ufficio mittente, ed invece è stata recapitata per "posta ordinaria", come risulta chiaramente dall'affrancatura della busta contenitrice (all. 16), è stata inviata anche all'altra ditta esclusa e cioè "L'Amico del Cane" di CARDELLA Giovanni, in via Teti n. 2 a San Leone - Agrigento (all. 17).

2) - Nel verbale di gara del 14 dicembre 2007 il Presidente della stessa, dopo aver ritenuto che l'errore di scrittura commesso dalla "Associazione Empedocline Protezione Cani Randagi - onlus", quello cioè di impegnarsi a stipulare una polizza RCT di almeno € 250,00 anziché di € 250.000,00, come invece richiesto al punto 10 dell'allegato "A" del bando di gara, fosse invalidante di tutta la documentazione e, in virtù di ciò, la escludeva dalla gara, dichiarava, invece, che : "La documentazione delle buste presentate dal "Raggruppamento temporaneo di imprese" e dalla ditta "Con. Vel" snc risultavano invece contenere tutte le documentazioni richieste dall'allegato "A" del Bando di gara secondo le norme riguardanti le autodichiarazioni". Così, dopo aver confrontato le offerte, dichiarava vincitrice la ditta "Con. Vel snc" per aver presentato la miglior offerta per l'Amministrazione, cioè quella con il maggior ribasso (all. 3) . Da quanto sopra riportato, emerge chiaramente una duplice violazione di legge che ha danneggiato pesantemente l'Associazione richiedente : infatti, mentre da una parte si è ritenuto che la cifra erroneamente scritta al punto 10)

dell'allegato "A" di "€ 250,00", sebbene riportata nella richiesta di partecipazione alla gara, dopo che i concorrenti, al punto 2) dello stesso allegato "A", "Dichiaravano di accettare tutte le norme contenute nei documenti di gara (bando e capitolato)", fosse motivo di esclusione della Associazione, dall'altra, invece, le affermazioni circa il possesso dei requisiti, di cui al punto 7 del Bando, da parte dei soggetti ammessi alla gara, venivano dichiarati conformi a quelli richiesti al medesimo punto, requisiti che, come ampiamente dimostrato emergere dai documenti acquisiti alla Camera di Commercio, non risultano affatto in linea con lo stesso bando! Inoltre, ecco la seconda violazione di legge o, quanto meno, un vizio non sanabile: spiace, infatti, dover far rilevare come detto verbale sia da ritenersi non regolare in quanto non firmato da "IL SEGRETARIO VERBALIZZANTE" (all. 3). Allora, ci si chiede, chi ha verbalizzato la gara? Oppure il Segretario non ha firmato l'atto perché non concordava con il suo contenuto?

3) - Nel verbale di gara del 14 dicembre 2007, sotto la voce "Atti preliminari di gara", viene affermato: "Visto il verbale del 21.11.2007 con il quale veniva sancito l'annullamento della procedura corrente a causa della difformità della documentazione presentata dall'unica ditta partecipante: "Associazione Impedoclina Protezione Cani Randagi - onlus", per mancata presentazione di copia del documento di identificazione del rappresentante legale." (all. 3). Nella copia di detto verbale consegnato al Presidente dell'Associazione viene invece attestato che lo stesso fu redatto il medesimo giorno della gara, cioè il 14 novembre, con apertura alle ore 13.10 e chiusura alle ore 13.30 successive, quando il Presidente di Gara dichiarava chiusa la seduta. Tale documento è stato poi regolarmente "LETTO, CONFERMATO E SOTTOSCRITTO" dal Segretario - Testimone;

4) - Ulteriore "Vizio del procedimento" o "Presenza di gravi inesattezze ed imprecisioni" sono certamente quelli relativi alla identificazione certa del "Signor CARDELLA" che ha partecipato alla gara del 14 dicembre 2007: infatti, dal verbale di gara risulta che il R.T.I. era composto dalla ditta "L'Amico del cane" di CARDELLA Salvatore e dalla "VAAR s.r.l.", aventi sede in via Teti n. 2 ad Agrigento (all. 3); dall'indirizzo a cui è stato spedito il medesimo verbale risulta che "L'Amico del Cane" sia di CARDELLA Giovanni - via Teti n. 2 - San Leone Agrigento (all. 3); nel corpo del verbale della medesima gara si conferma come partecipante il "RAGGRUPPAMENTO TEMPORANEO DI IMPRESE (L'Amico del cane di CARDELLA Giovanni e Vaar srl) via Teti n° 2 Agrigento" (all. 13); dalla visura dell'iscrizione alla Camera di Commercio, la ditta "L'Amico del Cane" risulta essere di CARDELLA Calogero (all. 6), come appare anche sull'elenco telefonico di Agrigento (all. 19)! Al momento, inoltre, questa Associazione sconosce quale sia il "CARDELLA" che ha fatto reclamo contro l'assegnazione della gara in quanto, sebbene richiesto, non le è stato ancora permesso di prendere visione degli atti della gara;

5) - Il Ministero della Sanità, con la Circolare n. 5 del 14 maggio 2001 di attuazione della Legge 14 agosto 1991, n. 281, aveva anche stabilito che: "Il criterio della economicità che legittima la scelta della concessione della gestione dei canili da parte dei Comuni, non deve essere valutato unicamente come criterio economico ma deve essere inteso in riferimento al citato art. 1 (della Legge 281/1991), in sostanza l'economicità deve essere riferita non solamente a chi garantisce i minori costi di gestione dei canili ma soprattutto a chi garantisce anche il benessere degli animali. Il benessere animale dei cani randagi riguarda sia le loro condizioni di vita nelle strutture che li ospitano che le attività dirette al loro affidamento ed al relativo controllo" (all. 6). Nella gara del 14 dicembre 2007, violando così apertamente di nuovo la Legge, le direttive stabilite con detta circolare attuativa non sono state per niente tenute nel dovuto conto in quanto l'Amministrazione, in sede di scelta dell'affidamento del canile, avrebbe dovuto valutare anche lo stato di benessere che una qualsiasi ditta o un'associazione animalista poteva assicurare al meglio per i cani; invece si è fatto riferimento ed è stata valutata solamente la maggior percentuale di ribasso!

Di tale specifica valutazione, infatti, non vi è traccia alcuna né nel verbale di assegnazione né in quello di riapertura del medesimo;

6) - Altra grave violazione di legge subita, nella vicenda, dalla "Associazione Impedoclina Protezione Cani Randagi - onlus" è stata quella di non aver ancora potuto prendere visione, ed

eventualmente estrarne copia, ai sensi dell'art. art. 22 e seguenti della Legge 7 agosto 1990. nr. 241, e degli artt. 4 e 5 del D.P.R. 27 giugno 1992, nr. 352 e successive modificazioni, della documentazione presente nei fascicoli delle due gare. Tale accesso, sebbene sia stato formalmente richiesto direttamente al Comune di Porto Empedocle dal legale della Associazione ricorrente il 19 dicembre 2007 (all. 20) e ripetuto, il successivo giorno 20 dicembre, con richiesta protocollata al n. 16114 del Protocollo Generale del Comune, personalmente dallo stesso Presidente della Associazione, non è stato tuttora permesso e, in merito, non si è ricevuta alcuna risposta;

7) - La proposta di riapertura del verbale di gara del 14 dicembre 2007 veniva approvata con la Determina Dirigenziale del Capo Dipartimento "Lavori Pubblici, Assetto del Territorio e Gestione dei Servizi Esterni" del Comune di Porto Empedocle riportante, nel riquadro destinato al "numero", il "2" e, in quello riservato alla "data", quella del "09.01.2008", mentre, nel testo, veniva erroneamente verbalizzata come approvata il 9 gennaio 2007, con le parole : " L'anno DUEMILASETTE, il giorno NOVE (scritto a penna) del mese di GENNAIO (scritto a penna) ... (all. 4) : quindi, anche in questo caso, l'errore di battitura della Amministrazione è stato ritenuto irrilevante mentre l'errore di battitura commesso dall'Associazione nello scrivere "€ 250,00" è stato ritenuto addirittura "Invalidante di tutta la documentazione" e, in ragione di ciò, motivo di esclusione dalla gara, nonostante la presenza della dichiarazione di accettazione del bando e del capitolato di gara;

8) - La "Associazione Empedoclina Protezione Cani Randagi - onlus", dopo aver ricevuto la Determina del Capo Dipartimento n. 2 datata 9 gennaio 2008, con cui veniva informata della riapertura del verbale della gara del 14 dicembre 2007, non ha più ricevuto alcuna altra comunicazione in merito all'assegnazione del canile che, quindi, al momento non dovrebbe essere stato ancora assegnato.

Infine, la "Associazione Empedoclina Protezione Cani Randagi - onlus" si riserva di integrare il presente ricorso non appena il Comune di Porto Empedocle le permetterà di prendere visione degli interi fascicoli relativi alle due gare d'appalto contestate ed ai documenti in essi contenuti, visione questa già richiesta ai sensi dell'art. 22 e seguenti della Legge 7 agosto 1990. nr. 241, e degli artt. 4 e 5 del D.P.R. 27 giugno 1992, nr. 352, e successive modificazioni, ma, al momento, ancora non concessa.


Per tutti i motivi sopra esposti

La signora DANI Assuntina, nata a Porto Empedocle (AG) il 24 novembre 1948, ivi residente in via delle Acacie n. 12, in qualità di Presidente e di legale rappresentante della "Associazione Empedoclina Protezione Cani Randagi - onlus", ricorre avverso il provvedimento di esclusione dalla gara del 4.11.2007 nonché avverso il provvedimento di aggiudicazione della gara del 14.12.2007 chiedendone l'annullamento e chiedendo il risarcimento del danno in forma specifica ossia che la gara d'appalto del 14.11.2007 e/o del 14.12.2007 venga aggiudicata all'associazione ricorrente successivamente all'annullamento della gara del 14.12.2007 rilevata l'illegittimità dell'intera procedura di aggiudicazione

Porto Empedocle, 8 marzo 2008

Avv. Maria Morena Suaria


La ricorrente



PROCURA ALLE LITI: La signora DANI Assuntina, nata a Porto Empedocle (AG) il 24 novembre 1948, ivi residente in via delle Acacie n. 12, in qualità di Presidente e di legale rappresentante della "Associazione Empedoclina Protezione Cani Randagi - onlus", delega a rappresentarla e difenderla nel presente giudizio, con tutti i poteri di cui all'art. 84 c.p.c. l'avv. Maria Morena Suaria con studio

professionale in S. Paolo di Civitate alla via Regina Elena n. 3 ove elegge domicilio.

Porto Empedocle, 8 marzo 2008

La ricorrente
Dani' Chiantera

Per assistenza
Avv. Maria Soria

RELATA DI NOTIFICA: ad istanza come in atti io sottoscritto assistente UNEP addetto presso la Corte di Appello di PALERMO ufficio notifiche certifico di aver notificato copia conforme all'originale del su esteso atto al Comune di Porto Empedocle in persona del Sindaco leg. Rapp. P.t. in Porto Empedocle (AG) mediante spedizione in plico raccomandato secondo legge.

MEDIANTE NOTIFICA
A MEZZO IL SERVIZIO UFFICIALE
CON RACCOMANDATA A.R.
PALERMO 13 MAR 2008
MANGANO GIUSEPPA
UFFICIALE GIUDIZIARIO
CORTE DI APPELLO - PALERMO

RELATA DI NOTIFICA: ad istanza come in atti io sottoscritto assistente UNEP addetto presso la Corte di Appello di PALERMO ufficio notifiche certifico di aver notificato copia conforme all'originale del su esteso atto a "CON. VEL. s.n.c." di CONDELLO Rosa e di VELLENTI Rosa, con sede in via Ugo La Malfa n. 5 a Porto Empedocle (AG) mediante spedizione in plico raccomandato secondo legge.

MEDIANTE NOTIFICA
A MEZZO IL SERVIZIO UFFICIALE
CON RACCOMANDATA A.R.
PALERMO 13 MAR 2008
MANGANO GIUSEPPA
UFFICIALE GIUDIZIARIO
CORTE DI APPELLO - PALERMO

RELATA DI NOTIFICA: ad istanza come in atti io sottoscritto assistente UNEP addetto presso la Corte di Appello di PALERMO ufficio notifiche certifico di aver notificato copia conforme all'originale del su esteso atto a "R.T.I." (ditta l' "Amico del cane" di CARDELLA Salvatore e "VAAR s.r.l."), avente sede in via Teti n. 2 ad Agrigento mediante spedizione in plico raccomandato secondo legge.

L. S.